



TRIBUNALE DI VITERBO

Il Presidente del Tribunale

anche quale Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

Visto il decreto legge 23.2.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto l'art. 83 del d.l. n. 18/2020;

visto l'art. 36 del d.l. n. 23/2020;

Visti il D.P.C.M. 23.2.2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6 e il D.P.C.M. 25.2.20, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6”;

Viste le circolari del Capo Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia del 23.2.20, del 26.2.20, del 27.2.20 e del 3.3.20, aventi ad oggetto la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli Uffici giudiziari;

Vista la delibera in data 5.3.2020 del Consiglio Superiore della Magistratura recante “Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid – 19”;

Visto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma del 4.3.2020 (prot. 8163);

Vista la circolare del Ministero della Giustizia del 12.6.2020 con la quale si invita “alla maggiore e progressiva ripresa, per i mesi di giugno e luglio dell'attività amministrativa e giudiziaria degli uffici nel quadro di compatibilità territoriale con il miglioramento del contesto epidemiologico, mantenendo le prescrizioni sanitarie e logistiche sino ad oggi consigliate nelle precedenti circolari e richiamate nel paragrafo successivo”, tra le quali, “e) l'obbligo di portare dispositivi di protezione personale (mascherine) nei luoghi confinati pubblici ove non possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro (prescritto nel dpcm del 26.4.2020 e da quello del 17.5.2020)...h) divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, raccomandando altresì “il mantenimento del rispetto del nucleo delle prescrizioni igienico sanitarie come indicate nel presente paragrafo e meglio dettagliate nella

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a flourish.

circolare del 2 maggio 2020 n. prot. 70896..”;

visto l’art. 3 c. 1 lett. B bis) della legge di conversione n. 70 del 25 giugno 2020 del d.l. n. 28 del 30.4.2020, (pubblicata in G.U. 29/06/2020, con entrata in vigore il 30.06.2020) il quale, modificando il disposto delle norme dinnanzi citate, ha limitato l’efficacia temporale del disposto del comma 7 dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e succ. modifiche al 30.6.2020 anziché al 31.7.2020.

visto l’art. 221 IV comma DL 34/2020 come convertito con legge n.77/2020

Ritenuto necessario rinnovare disposizioni urgenti, ancorché provvisorie, di natura organizzativa rispetto a quelle già emanate finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, e alla attuazione delle necessarie misure igienico – sanitarie indicate dal Ministero della Salute e dalle altre autorità innanzi richiamate, nel contempo garantendo il funzionamento degli Uffici e delle Cancellerie, per il periodo sino al 31 ottobre 2020 e comunque fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria

Sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo;

Viste le note informative periodicamente diramate dalla Asl di Viterbo;

Sentito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo;

Sentiti il Presidente della Sezione Civile e i Coordinatori del Settore penale dibattimentale e dell’Ufficio Gip/Gup;

Considerati il quotidiano notevolissimo afflusso presso il Palazzo di Giustizia di utenza qualificata e di utenza non qualificata, la dislocazione dei locali e delle aule di udienza, le diverse modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale nei diversi settori (penale dibattimentale, ufficio Gip/Gup, contenzioso civile, volontaria giurisdizione, settore lavoro, settore esecuzioni immobiliari e mobiliari, giudice tutelare, ufficio del giudice di pace) e la evoluzione dell’emergenza sanitaria nel territorio della Provincia di Viterbo.

DISPONE QUANTO SEGUE

relativamente al:


SETTORE PENALE DIBATTIMENTALE

posto che il numero dei procedimenti abitualmente chiamati in ciascuna udienza collegiale e monocratica non consente la trattazione di tutti i processi in condizioni di sicurezza per gli operatori del settore e per l’utenza, in quanto la forte affluenza non

assicura il distanziamento sociale, è necessario rimodulare i ruoli delle udienze dibattimentali in modo da evitare la sovrapposizione dei processi chiamati; a tal fine, ciascun processo dovrà, dal Presidente del Collegio o dal Giudice, essere chiamato ad orario fisso, spettando comunque al Presidente del Collegio o al Giudice di valutare il tempo presumibilmente occorrente per l'adempimento previsto; per limitare i disagi per l'avvocatura e per l'utenza, gli orari di trattazione dei singoli processi saranno comunicati mediante invio del ruolo di udienza alla Procura della Repubblica e al COA e pubblicati sul sito del Tribunale sotto la voce "News" **tre giorni prima dell'udienza**; i processi che non verranno conclusi entro le ore 17,30 della giornata dovranno essere rinviati in udienza, con comunicazione alle parti presenti e diffida dei testi comparsi, salvo situazioni particolari da valutarsi di volta in volta (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: testi provenienti da fuori provincia o regione; processi con imputati sottoposti a misura cautelare; processi con termine di prescrizione imminente etc.). Alle ore 14 circa, il Presidente del Collegio o il Giudice, sulla base dell'andamento dell'udienza, potrà disporre il rinvio dei processi che prevede non potranno essere trattati; i rinvii ove possibile dovranno essere contenuti nell'anno.

Per assicurare le ancora opportune condizioni di sicurezza sanitaria:

- le udienze saranno svolte a porte chiuse ex art. 472 c. 3 c.p.p.;
- tra i giudici, il cancelliere e il trascrittore deve essere garantito uno spazio interpersonale di almeno due metri. Analogo distanziamento dovrà essere garantito tra i giudici togati e popolari nei procedimenti che si svolgono avanti la Corte di Assise;
- le parti processuali dovranno essere posizionate in modo da mantenere la distanza di due metri l'una dall'altra e, con il consenso delle parti, in banchi diversi in deroga al disposto dell'art. 146 disp. Att. C.p.p.;
- eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (la cui presenza è comunque opportuno venga ridotta ad un praticante) o eventuali giornalisti e rappresentanti della stampa, potranno sedere nello spazio riservato al pubblico in modo che tra ciascuno di essi rimangano due postazioni libere lateralmente e posti liberi davanti e dietro;
- tutti i presenti dovranno indossare in udienza mascherine di protezione;
- nel caso di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere, e fatte salve situazioni particolari che verranno valutate di volta in volta su istanza della difesa, gli stessi verranno fatti accomodare nello spazio riservato blindato, con facoltà per i difensori di conferire con il loro assistito tramite comunicazione telefonica riservata, ove possibile; la Polizia Penitenziaria o la P.G. che ha accompagnato l'imputato assicurerà le condizioni di sicurezza nel rispetto del



- regolamento del Corpo e assicurando al massimo il distanziamento sociale;
- ove sia prevista l'assunzione di testimonianze, i testimoni verranno fatti attendere nello spazio antistante l'aula e all'esterno della stessa, curando il personale preposto che non vi siano contatti tra gli stessi e tra le parti o i loro CT ed i testimoni, ex art. 149 disp. Att. C.p.p.;

SETTORE PENALE - GIP/GUP

posto che il numero dei procedimenti abitualmente chiamati in ciascuna udienza non consente la trattazione dei processi in condizioni di sicurezza per gli operatori del settore e per l'utenza, in quanto la forte affluenza non assicura il distanziamento sociale è necessario rimodulare i ruoli delle udienze preliminari e c.d. udienze GIP in modo da evitare, ove possibile, la sovrapposizione dei processi chiamati; compatibilmente con i tempi imposti dalla richiamata normativa introdotta con la legge 25/06/2020 n. 70 la chiamata di ciascun processo avverrà ad orario fisso, spettando al Giudice, in ragione della conoscenza della consistenza effettiva del ruolo, la valutazione del tempo presumibilmente occorrente per la prevista celebrazione, ferma restando l'impossibilità oggettiva e concreta di avvisare anticipatamente tutte le parti circa gli orari di trattazione specie con riferimento ai procedimenti relativi alle opposizioni alle archiviazioni, che vedono di frequente persone offese prive di difensore;

è comunque opportuno, per limitare i disagi per l'Avvocatura e per l'utenza, che gli orari di trattazione dei singoli processi vengano comunicati mediante invio del ruolo di udienza alla Procura della Repubblica e al COA e pubblicati sul sito del Tribunale sotto la voce "News" **tre giorni prima dell'udienza;**

i processi che non verranno conclusi entro le ore 17,30 della giornata dovranno essere rinviati in udienza, con comunicazione alle parti presenti, salvo situazioni particolari da valutarsi di volta in volta (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: processi con imputati sottoposti a misura cautelare; processi con termine di prescrizione imminente; processi aventi ad oggetto reati di cui all'art. 362 co. 1 ter c.p.p., ecc.). Alle ore 14 circa, il Giudice, sulla base dell'andamento dell'udienza, potrà disporre il rinvio dei processi che prevede non potranno essere trattati.

I rinvii dovranno, ove possibile, essere contenuti nell'anno.

Al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria, si dispone che:

-le udienze vengano svolte a porte chiuse, tenuto conto che sia le udienze preliminari che quelle c.d. GIP (dedicate alla trattazione, tra gli altri, di procedimenti relativi a: opposizioni alle richieste di archiviazione; convalide di arresti dopo l'intervenuta liberazione; applicazioni pena ex art. 447 c.p.p. e dopo decreto di giudizio immediato; applicazioni pena e abbreviati dopo decreto di giudizio immediato; messa

alla prova; opposizioni alla richiesta di proroga delle indagini preliminari; incidenti di esecuzione, ecc) si svolgono nelle forme delle udienze in camera di consiglio;

- tra il giudice, il cancelliere e il trascrittore sia garantito uno spazio interpersonale di due metri;
- le parti processuali siano posizionate in modo da mantenere la distanza di due metri l'una dall'altra e, con il consenso delle parti, in banchi diversi in deroga al disposto dell'art. 146 disp. Att. C.p.p.;
- eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (la cui presenza è comunque opportuno venga ridotta ad un praticante) siedano nello spazio riservato al pubblico in modo che tra ciascuno di essi rimangano due postazioni libere lateralmente e posti liberi davanti e dietro;
- tutti i presenti intervengano in udienza con mascherine di protezione;
- nel caso di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere, e fatte salve situazioni particolari che verranno valutate di volta in volta su istanza della difesa, gli stessi vengano fatti accomodare nello spazio riservato blindato, con facoltà per i difensori di conferire con il loro assistito tramite comunicazione telefonica riservata, ove possibile; la Polizia Penitenziaria o la P.G. che ha accompagnato l'imputato assicurerà le condizioni di sicurezza nel rispetto del regolamento del Corpo e assicurando al massimo il distanziamento sociale;
- ove sia prevista l'assunzione di testimonianze (come nel caso di celebrazione di riti abbreviati condizionati), i testimoni verranno fatti attendere nello spazio antistante l'aula e all'esterno della stessa, curando il personale preposto che non vi siano contatti tra gli stessi e tra le parti o i loro CT ed i testimoni ex art. 149 disp. Att. C.p.p.;

SETTORE CIVILE

Le udienze civili dall'8 settembre 2020 in poi saranno tenute in presenza. Laddove, tuttavia, come previsto dal citato art. 221, 4 comma, ai fini dei previsti incombeni non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, potrà essere disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con termine per il deposito delle note fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Con riguardo ai procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto potranno continuare a trovare applicazione le disposizioni al riguardo di cui al Protocollo n.776 dell'8 maggio 2020 in materia di diritto di famiglia stipulato con il COA di Viterbo.

Per le udienze in presenza, troveranno applicazione le “linee guida” già attuate

- fissazione delle udienze con orario differenziato,
- modulazione degli orari secondo la natura della causa e le attività da espletare,
- invito alla trasmissione dei verbali con il sistema informatico delle note di udienza,
- limitazione dell’accesso all’udienza (che non è pubblica) alle sole parti e difensori (con un solo praticante),
- osservanza delle regole sul distanziamento sociale e sull’uso dei mezzi di protezione (vanno obbligatoriamente indossate le mascherine)

SETTORE LAVORO

Relativamente al settore Lavoro le cui udienze per i mesi di settembre ed ottobre risultano già preventivamente fissate in presenza secondo il sistema ordinario, la nuova normativa troverà tendenzialmente applicazione in base ai seguenti criteri:

- 1) Per le **UDIENZE DI DECISIONE** con apposito preventivo provvedimento comunicato almeno 30 gg. prima della data fissata, sarà disposta la celebrazione a **TRATTAZIONE SCRITTA**. Il provvedimento conterrà l'avviso alle parti della possibilità di chiedere lo svolgimento **IN PRESENZA** tramite istanza da presentare nel termine di 5 gg. decorrenti dalla sua comunicazione, nonché l'avviso che ove anche una sola di esse eserciti tale facoltà resteranno confermate la data e l'ora di celebrazione da svolgersi secondo le forme originarie in presenza; sarà fatto onere alle parti di verificare mediante accesso al PCT una volta scaduto il termine di 5 gg. dalla comunicazione del provvedimento, se la controparte abbia fatto richiesta di celebrazione dell'udienza in presenza.
- 2) Per le **PRIME COMPARIZIONI DI LAVORO**, potrà essere adottato apposito provvedimento da comunicare almeno 15 gg. prima dell'udienza, con cui sarà proposta la celebrazione dell'udienza **MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA** e sarà chiesto alle parti di esplicitare il loro consenso, mediante deposito telematico di note (auspicabilmente congiunte) entro 7 gg. prima dell'udienza. Sarà fatto presente che lì dove non sia prestato formale consenso da entrambe le parti, l'udienza sarà celebrata in presenza nella data e nell'ora già fissate, salva la possibilità del Giudice di disporre il rinvio per esigenze sanitarie. Il provvedimento conterrà sin dall'inizio data ed ora di celebrazione dell'udienza (corrispondenti o difformi a quelle originariamente indicate, in base al ruolo di udienza) e le indicazioni e istruzioni per il collegamento da remoto.
- 3) Nei procedimenti per **ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO** (fissati per il giuramento del CTU), il Giudice valuterà la



possibilità di adottare lo strumento del conferimento di incarico scritto e del giuramento mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico, una volta verificata l'assenza di questioni in ordine al quesito da sottoporre al consulente. Il provvedimento da comunicare almeno 5 gg. prima dell'udienza, conterrà il quesito e gli incombeni posti al CTU ed i termini fissati al consulente e alle parti per l'espletamento dell'incarico.

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE

Le udienze fissate sino al 31 ottobre 2020 saranno di norma tenute secondo le regole ordinarie, in presenza, ferme rimanendo quelle già in precedenza fissate in telematico; ai sensi dell'art. 221 del D.L. 77/2020 il Giudice delegato o della esecuzione potrà disporre che le udienze siano sostituite dallo scambio di memorie scritte ciò in particolare per le udienze di opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c.

Tale modalità non verrà invece utilizzata per le udienze ex art. 569 c.p.c., attesa la necessità di assicurare la partecipazione personale del debitore;

posto che il numero attuale dei procedimenti abitualmente chiamati in ciascuna udienza non consente la trattazione dei processi in condizione di sicurezza per gli operatori del settore e per l'utenza, in quanto la forte affluenza non assicura il distanziamento sociale è necessario rimodulare i ruoli delle udienze in modo da evitare la sovrapposizione dei processi chiamati;

il Giudice nella rimodulazione del ruolo di udienza, dovrà effettuare rinvii selettivi dando priorità alle udienze fissate per la delibazione delle istanze di fallimento nonché alle udienze di rendiconto e di approvazione del progetto di distribuzione, al fine di stimolare la ripresa dell'economia mediante lo svincolo delle somme ricavate nel corso delle procedure;

In particolare, in virtù della perdurante necessità di ridurre il fenomeno del c.d. cash in court il Giudice della esecuzione assicurerà priorità alle udienze di distribuzione del ricavato mediante riorganizzazione dei fascicoli in cui la celebrazione dell'udienza di distribuzione è affidata al Giudice Onorario di Pace.

considerato che, per le esecuzioni immobiliari, le parti potranno consultare gli orari di chiamata per le procedure mediante l'apposita sezione del sito internet del locale ordine forense (secondo la prassi virtuosa già in uso); per le udienze relative alle procedure concorsuali tale pubblicazione non sarà necessaria in quanto l'orario dell'udienza (diverso per ciascuna procedura) è già stato indicato nel provvedimento di fissazione comunicato alle parti;

le parti – limitatamente alle udienze di distribuzione e di rendiconto- potranno essere stimolate dal Giudice dell'Esecuzione a rappresentare preventivamente eventuali osservazioni scritte mentre, in assenza di contestazioni, potranno essere



invitate a non comparire, essendo normativamente previsto che la mancata comparizione equivale ad assenza di contestazioni;

stante l'elevato numero di parti che caratterizza il settore delle esecuzioni e delle procedure concorsuali, le relative udienze in presenza dovranno essere celebrate in aule di ampie dimensioni. Al riguardo è organizzato un sistema di previa richiesta di prenotazione al personale preposto.

Al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria, si dispone pertanto che:

- le udienze vengano svolte in aule ampie, anche avvalendosi degli spazi normalmente destinati alla trattazione degli affari penali;
- tra i giudici ed eventuali tirocinanti o stagisti sia garantito uno spazio interpersonale di due metri;
- le parti processuali siano posizionate in modo da mantenere la distanza di due metri l'una dall'altra;
- eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (la cui presenza è comunque opportuno venga ridotta ad un praticante) siedano nello spazio riservato al pubblico in modo che tra ciascuno di essi rimangano due postazioni libere lateralmente e posti liberi davanti e dietro;
- tutti i presenti intervengano in udienza con mascherine di protezione

Con riguardo alla previsione di cui all'art. 221 comma 6 (videoconferenza), considerata la necessità di assicurare la necessità di garantire il contraddittorio anche con gli ausiliari (esperto stimatore, custode, professionista delegato alla vendita), il Giudice Delegato o della esecuzione potrà motivatamente respingere l'istanza qualora i mezzi informatici disponibili non consentano la celebrazione dell'udienza ed il rispetto del principio del contraddittorio secondo tale modalità ibrida.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Le udienze relative ai procedimenti civili e penali sino al 31 ottobre 2020 continueranno ad essere tenute in apposita aula di udienza (Aula 2), con orario differenziato, nei giorni tabellarmente stabiliti (con variazione tabellare straordinaria già varata) anche eventualmente in orario pomeridiano. Potrà comunque essere utilizzata anche l'aula penale ubicata presso l'ufficio del Giudice di Pace.

Si potrà far luogo all'assunzione delle prove testimoniali.

La celebrazione dei procedimenti avverrà secondo le seguenti disposizioni per garantire le essenziali condizioni di sicurezza:



- nelle aule sarà disposto l'accesso di volta in volta delle sole parti interessate al singolo procedimento oggetto di trattazione ;
- dovrà essere rispettato uno spazio interpersonale di due metri;
- le parti processuali saranno posizionate in modo da mantenere la distanza di due metri l'una dall'altra
- eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (non più di uno per difensore) siederanno nello spazio riservato al pubblico in modo che tra ciascuno di essi rimangano due postazioni libere lateralmente e posti liberi davanti e dietro;
- tutti i presenti (giudici di pace, avvocati, parti ecc.) interverranno in udienza con mascherine di protezione individuale

I procedimenti di convalida in materia di immigrazione potranno essere trattati dai Giudici di Pace in via telematica mediante programmi informatici ministeriali.

Si invita gli avvocati a rispettare l'orario delle udienze e si invita il COA a garantire la presenza in aula dei difensori di ufficio.

Si comunichi il presente provvedimento a tutti i Giudici, Togati e Onorari e ai Giudici di Pace, alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, alla Camera Civile , alla Camera Penale, all'AIGA di Viterbo, al Dirigente Amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio Giudice di Pace, al Prefetto di Viterbo

Viterbo 30/7/2020

Il Presidente del Tribunale
Maria Rosaria Covelli

